

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA UNA NORMA REGIONALE CHE INTERVENIVA SUI MECCANISMI DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PER I FARMACI IN CLASSE A

La Regione Puglia, con l'art. 8 della L.R. n. 19 del 19 luglio 2008, ha stabilito che *“non è consentito modificare, ancorché mediante intesa tra le parti, le quote di spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l'erogazione dei farmaci di fascia "a", trattandosi di potere non rientrante nella disponibilità delle parti”*.

Avverso tale norma il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 della Costituzione; nel giudizio intervenivano anche Federfarma e Federfarma Puglia.

Come è noto, con riferimento ai farmaci che rientrano nella c.d. fascia “A” (comprensiva dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal servizio sanitario nazionale) vige il sistema del c.d. “prezzo contrattato” con fissazione del margine di ricavo dei soggetti della filiera (produttore, grossista, farmacista).

Tali quote di spettanza hanno subito nel corso degli ultimi anni diverse variazioni, a seguito di interventi del Legislatore nazionale e dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Da ultimo il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 ha stabilito le seguenti quote: per le aziende farmaceutiche 58,65%, per i grossisti 6,65% e per i farmacisti 26,7% (la restante quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato, ferma restando la quota minima per la farmacia).

Un'eventuale modifica delle predette quote è implicitamente rimessa anche all'autonomia

contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni di volontà.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 295 depositata in data 13 novembre 2009, previa dichiarazione di inammissibilità degli interventi di Federfarma e Federfarma Puglia, ha dichiarato l'incostituzionalità della citata norma regionale per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.

L'art. 8 della L.R. n. 19 del 19 luglio 2008, secondo il Giudice di costituzionalità, è in contrasto con l'impianto costituzionale italiano in quanto ha palesemente oltrepassato i confini che presidiano la competenza esclusiva del legislatore statale nella misura in cui, nel vietare ogni modifica delle quote raggiunta attraverso un'intesa tra le parti, ha inciso sull'autonomia negoziale dei privati, distorcendo il mercato nel settore della distribuzione dei farmaci.

Non è dunque consentito ad una norma regionale di incidere sulla libertà contrattuale delle parti di autodeterminare le quote di spettanza di quanto ricavato dalla vendita dei farmaci di classe “A”, essendo riservato al potere legislativo dello Stato ogni intervento in materia.

RUCELLAI & RAFFAELLI

Enrico Adriano Raffaelli

Stefano Cassamagnaghi